



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge recante “Disposizioni transitorie in materia di riordino dell'Ente foreste della Sardegna”.

Testo ddl

Art. 1

Indirizzi per la riforma dell'Ente Foreste della Sardegna

1. Ai fini della predisposizione di una legge di riforma organica dell'ordinamento dell'Ente Foreste della Sardegna e della normativa regionale vigente in materia forestale, si approvano i seguenti indirizzi, principi e finalità per la modifica della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituzione dell'Ente foreste della Sardegna, soppressione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda e norme sulla programmazione degli interventi regionali in materia di forestazione":
 - a) rilancio dell'attività dell'Ente Foreste finalizzata alla modernizzazione e attualizzazione dei compiti istituzionali, con particolare riferimento alle esigenze di innovazione e di sviluppo delle politiche forestali ed alla implementazione di nuove politiche ambientali e di tutela del territorio;
 - b) valorizzazione, anche ai fini economici e sociali, del patrimonio naturale assegnato e dei beni prodotti, in funzione della possibilità di intervenire con processi incentrati sulla qualità e la valorizzazione delle risorse naturali;
 - c) ridefinizione e ottimizzazione dei compiti istituzionali, al fine di razionalizzare la gestione delle competenze;
 - d) revisione della struttura organizzativa, al fine del raggiungimento di alti livelli di efficacia, efficienza ed economicità.
2. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge, conformato agli indirizzi, principi e finalità di cui al precedente comma 1.

Art. 2

Attribuzione transitoria delle funzioni

1. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma di cui al precedente articolo 1, al fine di assicurare la continuità dell'espletamento delle funzioni svolte dall'Ente Foreste della Sardegna, le funzioni svolte dagli organi di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale n. 24/1999, sono esercitate, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge e fino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente articolo 1, da un Commissario



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Straordinario nominato con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applica la legge regionale n. 24/1999.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).